

SCAMBIO AUTOMATICO D'INFORMAZIONI PREVISTO DAL NUOVO ACCORDO TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Con l'entrata in vigore, a far tempo dal 17 luglio 2023, del nuovo Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 2020, i datori di lavoro devono fornire all'Autorità fiscale competente le informazioni necessarie nell'ambito della cooperazione amministrativa, così come previsto dall'art. 7 del nuovo Accordo del 2020, nonché sono tenuti a informare in questo senso i propri dipendenti così come previsto dalla Legge federale sulla protezione dati (LPD).

Lo scambio elettronico di informazioni riguarda i cosiddetti **“nuovi” lavoratori frontalieri** (art. 2 lett. b), ossia coloro che non possono beneficiare delle disposizioni transitorie di cui all'art. 9; i lavoratori residenti che non rientrano nella fascia di confine dei 20 km dalla frontiera con l'altro Stato contraente (art. 2 lett. b pt. i), così come quei lavoratori che non rientrano quotidianamente al loro luogo di residenza principale in Italia (art. 2 lett. b pt. iii).

In particolare si procederà allo scambio automatico d'informazioni per:

- a) Nuovi frontalieri (permessi G, notifiche 90 giorni oppure cittadini Svizzeri) con inizio attività dopo il 17 luglio 2023;
- b) Frontalieri residenti in comuni al di fuori della fascia dei 20 km dal confine;
- c) Frontalieri con rientro settimanale indipendentemente dal comune di residenza in Italia.

I dati soggetti a tale scambio saranno i seguenti:

- a) Nome, Cognome, data di nascita e indirizzo di residenza;
- b) Luogo di nascita;
- c) Codice fiscale italiano;
- d) Ammontare del salario lordo;
- e) Ammontare dei contributi sociali obbligatori a carico del lavoratore;
- f) Totale imposta alla fonte prelevata sul salario;
- g) Generalità del datore di lavoro.

Dal 1. gennaio 2024 ogni datore di lavoro, ma esclusivamente per i dipendenti soggetti a scambio automatico d'informazioni, dovrà procedere a raccogliere, oltre ai dati usuali, anche il **codice fiscale italiano** e il **luogo di nascita**. Questi dati sono facilmente censibili chiedendo al dipendente di fornire copia della propria tessera sanitaria italiana ove vi sono indicate ambedue le informazioni.

PROCEDURE D'INVIO DEI DATI ELETTRONICI SPETTANTI AL CANTONE TICINO PER TRAMITE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO IFONTE

Il datore di lavoro dovrà immettere manualmente i dati all'interno dell'applicativo informatico IFonte (www.ifonte.ti.ch) oppure potrà automaticamente trasmetterli tramite il canale Swissdec (questo unicamente con software salariale avente certificazione 5.0).

Dal 1. gennaio 2024 e dopo aver concluso le operazioni d'invio del conteggio relativo all'anno 2023, il datore di lavoro troverà la lista dei propri dipendenti, che - secondo i dati elettronicamente immessi o trasmessi - sono oggetto di scambio automatico d'informazioni. I nuovi dati devono essere trasmessi al più tardi **entro il 31 gennaio 2025**.

PROCEDURA D'INVIO PER CHI IMMETTE I DATI DIRETTAMENTE NELL'APPLICATIVO INFORMATICO IFONTE (MODALITÀ ATTIVA)

Il datore di lavoro potrà visualizzare la lista dei nominativi dal mese di gennaio 2024, e dovrà obbligatoriamente e manualmente immettere i dati per i dipendenti soggetti a scambio automatico d'informazioni **entro il 31 gennaio 2025**.

PROCEDURA D'INVIO TRAMITE CANALE SWISSDEC (MODALITÀ PASSIVA)

Versione 4.0

Con tale certificazione, l'immissione dei dati necessari per lo scambio automatico d'informazioni (codice fiscale italiano, luogo di nascita, contributi sociali a carico del dipendente) dovrà ancora avvenire **manualmente** per tramite dell'applicativo informatico IFonte, più precisamente prima del consolidamento del conteggio annuale ed al più tardi **entro il 31 gennaio 2025**.

Versione 5.0

L'immissione dei dati supplementari richiesti dallo scambio automatico d'informazioni saranno da immettere nel proprio sistema salariale ed anche in questo caso dovranno essere trasmessi a fine anno prima del consolidamento del conteggio annuale, al più tardi **entro il 31 gennaio 2025**.

ATTENZIONE: per la corretta classificazione del dipendente come nuovo o vecchio frontaliere è fondamentale che il campo legato alla validità del permesso di lavoro (campo denominato “**Validità dal**”) sia correttamente popolato.

DATI ANAGRAFICI	
Cognome	<input type="text"/> *
Nome	<input type="text"/> *
Data nascita	<input type="text"/> [gg.mm.aaaa] *
Sesso	<input type="radio"/> Maschile <input type="radio"/> Femminile *
Permesso	G (Frontaliere) ▼ *
Validità dal	<input type="text"/> [gg.mm.aaaa] * <small>Per maggiori informazioni in merito al nuovo Accordo CH-I, cliccare qui</small>
Nazione di domicilio/residenza	Selezionare ▼ * <small>Va indicata la nazione ove l'assoggettato vive abitualmente o detiene gli interessi del nucleo familiare</small>
Rientro al domicilio	<input type="radio"/> Giornaliero <input type="radio"/> Settimanale *
Numero AVS	<input type="text"/> * <small>Numero a 13 cifre</small>

A tal proposito ed in caso di necessità, invitiamo l'utenza a voler consultare gli esempi pubblicati all'interno del nostro sito Internet www.ti.ch/fonte (capitolo “**Nuovo Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri**”) - vedi documenti denominati “*Soggetti fiscali oggetto di scambio automatico di informazioni (Cittadino svizzero)*” e/o “*Soggetti fiscali oggetto di scambio automatico di informazioni (Permesso G – Notifica 90 gg)*”.